

Registro Atti Privati n.

Prot. n.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE IV EDIZIONE

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- , nata/o a () il , CF , domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, la quale interviene quale di

con sede legale in , iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Genova, numero e C.F.

(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")
aggiudicataria del/i lotto/i della gara d'appalto per la fornitura di "Aghi e Siringhe IV edizione " occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni uno (con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 10. Gara n. -, giusta Decreto del

Dirigente S.U.A.R. n. _____ del _____.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale (anche S.U.A.R.);

c) la fornitura di Aghi e Siringhe IV edizione rientra nella pianificazione delle attività di S.U.A.R. per l'anno 2022 adottata con DGR n. 1214 del 23/12/2021 e nei successivi aggiornamenti;

d) in esecuzione di quanto precede S.U.A.R ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 10 lotti, per la fornitura di Aghi e Siringhe IV edizione occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione), svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data _____ e sulla GURI in data _____.

e) il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura della procedura di cui al

punto precedente relativamente al/ai lotto/i e, per l'effetto, ha

manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad

eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi

di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Atto, dagli

atti di gara e dalla propria Offerta tecnica;

f) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione

sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi

contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini

contenuti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale;

g) il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non

materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal

Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo

adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha

potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed

economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole

Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso

l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;

l) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e

che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente

Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei

confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione

le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole

Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali,

saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

n) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o

attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna

Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente

e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

o) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

o) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme

tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la*

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici".

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti

aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte

integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati

materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti

con il presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n. 360 del 27 aprile 2022, nonché

il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria

approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica,

l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione contraente*: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

e) *NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

f) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento informatico (generato da NECA) e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

	g) <i>Punto ordinante</i> : il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;	
	h) <i>Punto Istruttore</i> : il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di consegna;	
	i) <i>Richiesta di Consegna</i> : (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;	
	j) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);	
	k) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente Convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;	
	l) <i>Sede/i di consegna</i> : il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;	
	m) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	n) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it , contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli

Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale

di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e

prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata

accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese

le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel

Capitolato Tecnico e Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi

connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti

delle Amministrazioni contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione,

nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle

Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o

successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti

danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della

presente Convenzione, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 1 lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Ai sensi dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. le variazioni quantitative delle prestazioni contrattuali, entro il limite del quinto di legge, avvengono alle medesime condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono

esclusivamente le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti.

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto Ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica.

4. Nei casi eccezionali di sospensione, interruzione o di malfunzionamento del NECA, la trasmissione degli *Ordinativi di Fornitura* deve essere effettuata alla casella di posta elettronica certificata @ del Fornitore. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento

dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di

trasmissione delle RdC.

Articolo 7 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla presente Convenzione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di prorogare ulteriormente la Convenzione in essere, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto viene determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: lotto _____; nome

	commerciale del prodotto: _____; codice prodotto: _____	
	_____ ; CPV: _____; prezzo unitario offerto	
	(IVA esclusa): _____ €; importo complessivo offerto (IVA esclusa): _____.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.	
	3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.	
	4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non vanta diritto ad altri compensi	
	<u>Articolo 9 - Garanzia definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore	

costituisce una garanzia definitiva sotto forma di (rilasciata

da con progressivo n.) in favore della

S.U.A.R. di importo di Euro determinata come previsto

dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 14 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata,

previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis D. Lgs. n. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla

presente Convenzione e al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere

intestata e spedita all'Amministrazione contraente.

5. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017,

n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione

elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale

la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e

successivo pagamento della fattura stessa.

6. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 ss.mm.ii.

7. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

8. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

9. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto

corrente bancario o postale.

10. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli

ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di

accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto

corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del

, acquisita agli atti della Stazione Unica con protocollo

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso

di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la

fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione

e nei singoli OdF.

12. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà

ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile

di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

13. Gli adempimenti di cui ai commi 9 e 10 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la Stazione Unica e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente Atto la S.U.A.R. individua nella nella Dott.ssa Tiziana Tazzoli il Responsabile del Procedimento, quale dirigente responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488553; indirizzo e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nella/nel Sig.ra/Sig. _____ il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico: _____; numero di fax: _____; indirizzo e-mail _____ indirizzo di posta elettronica certificata: _____.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 12 – Subappalto e sub-contratti

1. [da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. [da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta] Il

Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di avvalersi del subappalto.

2. S.U.A.R., verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l' idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto, procederà a rilasciare l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività;

4. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

5. È fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora i Fornitori affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi appaltatori affidatari.

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

	Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di	
	Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo	
	105 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.	
	8. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare	
	avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente	
	contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non	
	costituiscono sub-appalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).	
	<u>Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione</u>	
	<u>dei crediti</u>	
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è	
	fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione	
	e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.	
	2. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione	
	entro 5 (cinque) giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle penali di	
	cui all'art. 16. La Stazione Appaltante procederà all'immediata stipula della	
	Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui	
	requisiti dello stesso.	
	3. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della	
	fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione	
	debitrice.	
	4. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52	
	ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione	
	contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante Atto	
	18	

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle

Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

5. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 14 - Modalità di esecuzione della fornitura/servizio

1. La Fornitura è effettuata secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e nei relativi allegati.

Articolo 15 - Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica.

1. Il Fornitore dovrà procedere in conformità a quanto previsto all'art. 19 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 16 - Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni

contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 16 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
- i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e Prestazionale;

j) indisponibilità non temporanea o impossibilità della fornitura di cui all'art.

19 del Capitolato Tecnico;

k) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;

l) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;

m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

o) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.;

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Amministrazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere

	di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	h) perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato	
	Tecnico e Prestazionale;	
	i) subappalto non autorizzato;	
	j) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	k) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per	
	l'esecuzione del contratto, delle disposizioni del PTPCT e del Codice di	
	Comportamento di Regione Liguria;	
	l) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	m) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	n) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	o) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	
	p) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio OdF	
	ai sensi delle disposizioni che precedono;	
	q) in caso di esito positivo delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011	
	ss.mm.ii.	
	r) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di	
	diritto sia espressamente comminata;	
	s) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte.	
	3. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli	

Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni

attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore

dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui

al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti

inadempimenti per i quali la S.U.A.R. e/o l'Amministrazione contraente non

abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza

a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione la S.U.A.R. e/o le Amministrazioni contraenti si

riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si

riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti

rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento

della fornitura.

Articolo 18 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 17 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di

inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula

della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore,

a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora

l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15

(quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R.

ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte,

per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al

risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi

assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di

	comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi	
	dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non	
	inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta	
	comunicazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare	
	risolto di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e,	
	conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi	
	di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione contraente resta obbligata	
	per la restante parte del proprio OdF.	
	3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della	
	Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole	
	Amministrazioni contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La	
	Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla	
	risoluzione sino alla loro scadenza.	
	4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni	
	contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data	
	in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si	
	impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la	
	continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle	
	Amministrazioni contraenti.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di	
	Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno	
	diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa	
	o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF	
	risolto/i.	
	6. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di	

equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni

caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di

S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una

pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione

dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le

conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma

unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

8. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni contraenti,

queste dovranno darne tempestiva comunicazione alla S.U.A.R.

9. Resta inteso che la S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione contraente, si

riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato

alla risoluzione della Convenzione e degli OdF.

10. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la

nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio

successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di

pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo

poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 19 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o

in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta

alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare

	o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga	
	lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per	
	l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli	
	previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura	
	attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile	
	tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la	
	Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	
	ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma	
	3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza	
	delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.	
	2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la	
	S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni	
	effettuate.	
	3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art	
	109 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.	
	4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	

dell'Amministrazione contraente delle prestazioni già eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della fornitura/servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 20 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21 – Trasparenza e obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Atto stesso;

-si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra

utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la

gestione del presente Atto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere

azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-

2024 (Strutture della Giunta Regionale) in applicazione della legge n.

190/2012, approvato con D.G.R. n. 360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di

Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato

con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla

gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e

correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla

competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente

all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza,

anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile

di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la

presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi

dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa

è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza

degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta

la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla

risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in
altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,
impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione
secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta
in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna (es.
nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla
produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento
di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato
l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini
degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;

f)	e eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi allegati e negli OdF;
----	---

g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto

all'art. 6 del Capitolato Tecnico e Prestazionale;

h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della

Convenzione la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);

- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è

destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);

1. organizzare la fornitura secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico

e Prestazionale;

i) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione

contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi

dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto

del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritto d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di

dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino

diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione

giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si

obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali

e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore

delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa

congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di

nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 23 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.U.A.R. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere

di ogni Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo D.U.V.R.I. che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso. Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

	3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	5. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.	
	6. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.	
	7. Per l’esercizio dei diritti sopraindicati le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.regione.liguria.it.	
	8. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
	9. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.	
	10. Le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei	

singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa

totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base

delle previsioni del presente Atto, l'Amministrazione ed il Fornitore

garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei

diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

12. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli

Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati

personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il

Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai

sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto previsto dal

Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti a tale

designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure

di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE

n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,

l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano

adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente

portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle

richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la

massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai

	sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in	
	modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini	
	stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza	
	necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette	
	richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo	
	agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati,	
	sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche	
	periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento	
	dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;	
	g) su richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la	
	documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla	
	protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella	
	eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali,	
	prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;	
	h) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi	
	dell'art. 35 Regolamento UE 679/2016;	
	i) nel divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o	
	un'organizzazione internazionale.	
	<u>Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali</u>	
	1.La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura	
	privata sottoscritta a distanza.	
	2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria in modo	
	virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale	

di Genova 1 – Prot. n. 0051279 del 3/3/2022.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 26 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 28 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale

delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Valore delle premesse e

degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Subappalto e sub-contratti) 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 15 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnologica), Art. 16 (Penali), Art. 17 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Risoluzione), Art. 19 (Recesso), Art. 21 (Trasparenza e obbligazioni specifiche del fornitore), Art. 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 26 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 27 (Foro competente), Art. 28 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente